

TAR Lazio, sentenza 6346/2009: svolgimento della gara senza previa pubblicazione di bando

--

N. 06346/2009 REG.SEN.
N. 02649/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2009, proposto da *** –
***, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paoletti
ed Emanuele
Paoletti, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata, in Roma,
via G.
Bazzoni n. 3
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Missione Tecnica Operativa,
di cui
all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 – Settore Coordinamento, in
persona del
legale rappresentante;
- il Commissario ad acta per la Provincia di Napoli, in persona del legale
rappresentante;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale sono
elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
***, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Geremia Biancardi e
Laura
Palasciano, elettivamente domiciliata presso lo studio Sanino, in Roma,
viale
Parioli n. 180;
per l’annullamento
- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Missione Tecnica
Operativa, di cui all’OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 – Settore
Coordinamento,

prot. HTO/CIN/09/0508 del 3 aprile 2009, con cui è stata comunicata l'avvenuta

aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di

gara ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'affidamento dei

servizi di vigilanza presso i siti di stoccaggio di ***, ***, Masseria del Re, Settecainate, ubicati in provincia di Napoli, alla *** **

*** S.p.A.;

- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Missione Tecnica

Operativa, di cui all'OPCM 18 settembre 2009 n. 3705 – Settore Coordinamento,

prot. HTO/CIN/09/0515 del 3 aprile 2009, con cui è stato rappresentato che, a

decorrere dal 6 aprile 2009 il servizio di vigilanza verrà affidato alla *** ***,

- della lex specialis di gara nella sua interezza ed in particolare nella parte in cui

prevede il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006,

e nella parte in cui non prevede la pubblicità delle sedute di gara;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ed in

particolare degli incogniti verbali della Commissione di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della

predetta parte controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Roberto Politi e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con nota del 12 marzo 2009 il Commissario ad acta per la provincia di Napoli

invitava l'odierna ricorrente a partecipare alla gara a procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei servizi di vigilanza presso i siti di stoccaggio di ***, ***, Masseria del Re, Settecainate, ubicati in provincia di Napoli, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente mezzo di tutela è proposto avverso l'aggiudicazione della gara de qua,

intervenuta in favore della controinteressata *** ** S.p.A.

Con esso vengono dedotti i seguenti argomenti di censura:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

Violazione e falsa

applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Difetto assoluto di

motivazione. Violazione dei principi sulla pubblicità e sulla concorrenza.

Nell'osservare come l'art. 57 del Codice degli appalti consenta l'uso della

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando al ricorrere di una delle

ipotesi da tale disposizione espressamente specificate, assume parte ricorrente che

nella fattispecie non ricorrerebbe alcuno dei casi previsti: per l'effetto sostenendosi

la violazione dell'anzidetta previsione di legge (avuto anche riguardo all'assenza di

motivazione alcuna a fondamento della scelta operata dalla precedente Amministrazione).

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 163/2006.

Eccesso di

potere per difetto dei presupposti.

Né, nel caso in esame, sarebbero ravvisabili circostanze di "estrema urgenza" che,

secondo quanto stabilito dalla lett. c) del citato art. 57, consentirebbero il ricorso

alla procedura ivi disciplinata, atteso che il servizio di vigilanza in questione è

assicurato, fin dal 2005, dalla stessa ricorrente.

3) Violazione di legge. Violazione del Codice degli appalti e del principio di

pubblicità delle operazioni di gara.

Nel rilevare come l'art. 5 del bando di gara non preveda che l'apertura delle buste (recanti la documentazione amministrativa e l'offerta economica) debba avvenire in seduta pubblica, sostiene parte ricorrente che la mancata ammissione dei concorrenti allo svolgimento delle operazioni anzidette (avvenuto in seduta riservata) abbia determinato un difetto di trasparenza idoneo ad inficiare lo svolgimento della gara ed il relativo esito. Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura. Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa. Si è inoltre costituita in giudizio la controinteressata *** ***, parimenti controdeducendo alle censure esposte con l'atto introduttivo e sollecitando, conclusivamente, la reiezione del gravame. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2009.

DIRITTO

1. La disamina dei dedotti argomenti di doglianza impone la previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Va in primo luogo rammentato che l'art. 1 dell'OPCM 16 luglio 2008 n. 3693

(recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello

smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) ha stabilito che:

- in relazione alla situazione di somma urgenza riguardante

l'utilizzazione degli

impianti di trattamento e selezione dei rifiuti, che costituiscono

strumento

indispensabile per fronteggiare l'attuale crisi gestione dei rifiuti in Campania, è prorogata fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.

81, l'autorizzazione al funzionamento, nelle more della realizzazione di un piano

straordinario complessivo di messa in sicurezza (comma 1);

- nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la Missione tecnico

operativa - impiantistica predispone misure straordinarie di presidio e di tutela dei

luoghi di lavoro, anche avvalendosi di personale in possesso delle idonee

professionalità (comma 2).

Il successivo art. 2 ha quindi disposto che:

- in attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n.

107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1

del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, provvede alla nomina di un commissario

ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli

impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che

le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti

impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli

impianti alle province per loro conto, assicurando che la gestione del servizio

proseguisca senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed

esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province

medesime (comma 1);

- i commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo, assumono altresì la

gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie

del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della

relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso (comma 2).

L'art. 4 dell'OPCM 18 settembre 2008 n. 3705 ha quindi sostituito l'art. 4 dell'OPCM 10 giugno 2008 n. 3682, affidando alla "Missione tecnico-operativa" –

preposta a tutte le attività occorrenti per la rimozione dei rifiuti di qualsivoglia

tipologia, anche in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti – lo

svolgimento di un complesso di attività, fra le quali risultano annoverate:

- il raccordo delle attività di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei

siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti sulla base delle

indicazioni fornite dal Sottosegretario di Stato a norma dell'art. 2, comma 4, del

decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2008, n. 123;

- le attività negoziali relative a servizi e forniture afferenti ai compiti propri della

missione (previsione, quest'ultima, aggiunta dall'articolo 5 dell'OPCM 31 ottobre

2008, n. 3710).

Con decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge 14

luglio 2008, n. 123 e recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel

settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni

di protezione civile"), è stato poi disposto (art. 1, comma 2) che alla soluzione

dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania è preposto ("in via di assoluta

irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e,

comunque, fino al 31 dicembre 2009”) un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ulteriormente prevedendosi che (art. 2):

- “i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il

Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di

carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta

protezione e l'efficace gestione” (comma 4);

- “i poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di

igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della Regione

Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa,

sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato”

(comma 6);

- “al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti

per fronteggiare l'emergenza ... il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza

pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del

Sottosegretario

medesimo”; il quale è altresì facoltizzato a richiedere “l'impiego delle Forze armate

per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti,

nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per

la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti” (comma 7).

2. Le indicazioni normative sopra riportate univocamente depongono per la

configurazione di un quadro complessivo – il cui fondamento è con ogni evidenza

da ravvisarsi nella gravissima situazione emergenziale che, notoriamente, ha caratterizzato la problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania – connotato da estrema urgenza e da altrettanto grave indifferibilità nel provvedere.

In tale contesto, si inquadra la vicenda oggetto di esame, nell’ambito della quale – come illustrato in narrativa – la competente Autorità ha provveduto all’individuazione del soggetto al quale affidare lo svolgimento dell’attività di vigilanza su taluni siti di stoccaggio dei rifiuti mediante procedura selettiva senza previa indizione di gara.

Va innanzi tutto sgombrato il campo dalla prima delle eccezioni dalla parte ricorrente esposte avverso il modus procedendi nella fattispecie seguito dall’Autorità pubblica: ovvero, che nel caso in esame potesse legittimamente darsi corso al modulo procedimentale sopra indicato.

L’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce (comma 1) che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in talune ipotesi, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; ricomprendendo nel novero delle relative fattispecie (comma 2, lett. c) la ricorribilità all’anzidetta procedura “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara” (a tale riguardo precisandosi come la disposizione in rassegna soggiunga che “le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non

devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”).
Ora, se è ben vero che lo svolgimento di una pubblica procedura di selezione senza previa indizione di bando postula, per espressa contemplazione normativa, l’esplicitazione del relativo apparato motivazionale (ovvero, l’indicazione delle ragioni che hanno indotto la precedente Autorità a valersi di tale facoltà), va dato atto che nella fattispecie in esame la presenza di siffatte ragioni è in re ipsa, atteso che la connotazione (come sopra esposto) emergenziale della situazione da fronteggiare relativamente alle attività di raccolta/stoccaggio/smaltimento rifiuti nella Regione Campania è eloquentemente (quanto inequivocabilmente) comprovata dal succedersi di disposizioni urgenti veicolate dallo strumento dell’ordinanza presidenziale e, ulteriormente, dal ricorso alla decretazione d’urgenza, alla luce di quanto sopra indicato. Se, conseguentemente, l’obbligo motivazionale che si assume non esternato rivela carattere immanente (anche relativamente alla procedura de qua) con riferimento al complesso di attività strumentalmente preordinate alla definizione della situazione emergenziale sopra indicata, va ulteriormente osservato come lo stesso decreto legge 90/2008 abbia espressamente indicato (art. 18) fra le disposizioni del Codice degli appalti suscettibili di deroga (quantunque limitando tale collocazione parentetica del vigente quadro normativo al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e del patrimonio culturale) proprio l’art. 57 in

rassegna; e, ulteriormente, il precedente art. 54, il cui comma 4 prevede che “nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara”.

3. Nel dare quindi atto della evidente infondatezza delle doglianze dalla parte ricorrente rivolte avverso le modalità procedurali (gara senza preventiva indicazione di bando) che hanno condotto all’aggiudicazione del servizio in questione in favore della controinteressata, parimenti sfornite di giuridica condivisibilità si rivelano le doglianze con le quali *** ha contestato che l’organo di gara abbia proceduto all’apertura delle buste (contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica presentate dalle partecipanti alla selezione) in seduta non pubblica, ma riservata.

3.1 Ben è noto al Collegio che rappresenta principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante

l’offerta tecnica ovvero l’offerta economica: dimostrandosi, conseguentemente,

illegittima l’apertura in segreto dei plichi (cfr. Cons. Stato: sez. VI, 22 aprile 2008 n.

1856; sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27

aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9

giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18

marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421).

Il citato principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale

documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica

(Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578), anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell'integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354).

Se, ai fini dell'applicazione del principio di pubblicità delle sedute occorre distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica e procedure che richiedano una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa (per le prime di esse la pubblicità delle sedute essendo generalmente totale al fine di consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti; mentre per le seconde la valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta va effettuata in seduta riservata al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice: cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355, 19 aprile 2007, n. 1790, 10 gennaio 2007, n. 45 e 7 novembre 2006, n. 6529; Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2012; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445, 16 giugno 2005, n. 3166 e 18 marzo 2004, n. 1427; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 5421; Cons. Stato, sez. VI, 14 febbraio 2002, n. 846; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235), va rilevato, in generale, come la ratio ispirativa del principio di pubblicità

delle sedute di gara – comune ai vari metodi di aggiudicazione – sia preordinata ad un'esigenza di garanzia della trasparenza e dell'imparzialità che devono orientare lo svolgimento dell'attività amministrativa in materia.

D'altro canto, i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti (Cons. Stato,

sez. V, 16 giugno 2005, n. 3166) e il principio della pubblicità delle sedute di gara

per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la

quale è orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza

nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato, sez. V, 18

marzo 2004, n. 1427), come anche dei soggetti alla stessa equiparati.

3.2 Quanto sopra posto, va tuttavia rammentato quanto sostenuto dal Giudice

d'appello con pronunzia resa dalla Sezione V (19 settembre 2008 n. 4520),

laddove:

- nel dare atto di recenti orientamenti della stessa Sezione che avevano escluso la

presenza di una disciplina espressa e puntuale della pubblicità delle operazioni di

gara, nei settori dei servizi pubblici e nei settori speciali;

- è stato, ulteriormente, osservato che lo stesso Codice degli appalti demanda al

futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento

della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- e che, ancora, il quadro normativo vigente contiene alcune previsioni, non

recenti, riguardanti l'obbligo della pubblicità nelle gare svolte secondo il sistema

della licitazione privata con il criterio del prezzo più basso (il citato art 89 del

Regolamento generale di contabilità di Stato, di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827);
conseguentemente rammentandosi la presenza di un'argomentazione, non
infrequentemente sviluppata in via interpretativa, volta a confutare l'immanenza di
un obbligo incondizionato di assicurare la pubblicità di tutte le fasi di svolgimento
delle operazioni della commissione di gara.
La stessa pronunzia da ultimo indicata prosegue osservando come, sul versante
comunitario, "il principio generale della trasparenza delle amministrazioni è
certamente enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, ... indica una
regola che attiene, nel complesso, alla esigenza di definire preventivamente le
modalità di valutazione delle offerte e di garantire, ex post, la leggibilità delle
decisioni assunte dalla stazione appaltante": con ciò escludendosi l'esistenza di
alcuna regola espressa (e, vieppiù, di pronunzie della Corte di Giustizia) che
afferma l'obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre
(anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura dell'offerta economica.
E, d'altro canto, se i generali principi di trasparenza e partecipazione dell'attività
amministrativa, stabiliti dalla legge 241/1990 (e, in alcuni casi, da particolari leggi di
settore, a partire dai lavori pubblici), non si accompagnano alla previsione di regole
che impongano, in modo costante e inderogabile, la verificabilità immediata delle
operazioni compiute dall'Amministrazione, va poi tenuto conto che:
- nel sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la segretezza di alcune
fasi è imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità di giudizio

della commissione di gara;
- e che, comunque, il valore della trasparenza amministrativa, lungi dall'assumere carattere dogmatico, deve essere opportunamente coordinato con l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, che lo stesso art. 1 della legge n. 241/1990 vieta.

3.3 Le considerazioni sopra riportate meritano, ad avviso del Collegio, piena condivisione; dovendosi soggiungere a quanto al precedente punto 3.2 esposto che anche la VI Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 22 aprile 2008 n. 1856) ha avuto modo di affermare (ribadendo quanto dalla stessa Sezione già sostenuto con le decisioni 9 giugno 2005, n. 3030 e 4 novembre 2002, n. 6004) che la derogabilità della "regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste" può trovare applicazione relativamente alla procedura negoziata, la quale "conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo".

4. Nel disattendere, quindi, la doglianza con la quale parte ricorrente ha argomentato l'illegittimità della procedura di selezione in ragione della mancata pubblicità della seduta nella quale si è proceduto all'apertura delle buste, rileva conclusivamente il Collegio che l'infondatezza delle censure dedotte con il presente mezzo di tutela impone di pronunziarne la reiezione. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con

l'intervento dei Magistrati:

Roberto Politi, Presidente FF, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO